

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina di gestione delle ZTL e AP si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360, e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dal D.L.vo 16/09/1996 n. 610, e succ. modif. per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle "AREE PEDONALI" (AP), nelle

"ZONE a TRAFFICO LIMITATO" (ZTL)

- AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi".
- ZONA a TRAFFICO LIMITATO" come segue: "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".

Art. 2 ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Vengono individuate quali ZONE a TRAFFICO LIMITATO permanente, le aree comprese dalle seguenti vie:

- **ZTL A** : Via Pollio, Via Redentore, Piazza Duomo, Via Crispo, Via San Carlo (tra Piazza Duomo e Via Galilei) ,Via Santorio.
- **ZTL B** : Frazione CASERTAVECCHIA: Via del Seggio, Via Sotto le mura, Piazza del Belvedere, Via Sopra le mura, Via San Biagio, Via della Valle, Piazzetta Belvedere, Via della pineta, Via delle Greggi, Via del Castello, Via Fatta, Via Torre, Piazza del Vescovado, Via San Michele Arcangelo, Via Erchemperto, Via Lupara.
- **ZTL C**: Frazione S. Leucio : Via Planelli, Via Giardini Reali, Via Vaccheria, Via Delle Pere, Sito Reale.

In tali zone e sulle predette vie, ad eccezione di provvedimenti speciali del Sindaco, è consentita la circolazione esclusivamente alle categorie dei veicoli individuati nell'art. 4 della presente Disciplina nelle seguenti fasce d'orario:

00.00- 10.00
13.30 - 17.30
21.00 - 00.00

Nelle fasce d'orario di cui al comma precedente viene consentita la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico di merci, nel rispetto comunque delle ordinanze che le regolamentano, o di salita e discesa dei passeggeri. Le fasce d'orario potranno essere variate in via temporanea per eventi particolari o per eventuali esigenze stagionali con ordinanza dirigenziale, previo atto di indirizzo del Sindaco. È consentito il transito , senza limiti d'orario, esclusivamente ai veicoli dei residenti in A.P. e Z.T.L. (in possesso del contrassegno "BLU") e dei mezzi di trasporto pubblico nelle istituite Z.T.L. nonché dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n°285/92 e art. 381 del D.P.R. n°495/92.

Art. 3 AREA PEDONALE

Viene individuata, quale AREA PEDONALE permanente, l'area compresa dalle seguenti vie:

- 1) **Piazza Dante:** nel tratto compreso tra Corso Trieste e Via Mazzini
- 2) **Via Mazzini:**
- 3) **Largo San Sebastiano**
- 4) **Via Redentore:** nel tratto compreso tra Via Mazzini e il civico n.34
- 5) **Via San Giovanni**
- 6) **Via Malelli**
- 7) **Via Mazzocchi**
- 8) **Largo S. Elena;**
- 9) **Via Ferrante;**
- 10) **Via S. Agostino;**
- 11) **Largo Cinone;**
- 12) **Via S. Antida.**

Sulle predette vie è consentita la circolazione esclusivamente alle categorie dei veicoli individuati nell'art. 4 della presente Disciplina nelle seguenti fasce d'orario:

00.00- 09.00
13.30 - 17.30
21.00 - 00.00

Nelle fasce d'orario di cui al comma precedente viene consentita la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico di merci, nel rispetto comunque delle ordinanze che le disciplinano, o di salita e discesa dei passeggeri.

Le fasce d'orario potranno essere variate in via temporanea per eventi particolari o per eventuali esigenze stagionali con ordinanza dirigenziale, previo atto di indirizzo del Sindaco. E consentito il transito, senza limiti d'orario, esclusivamente ai veicoli dei residenti in A.P. (in possesso del contrassegno "BLU").

E consentito il transito, senza limiti di orario, dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili muniti di specifico contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n°285/92 e art. 381 del D.P.R. n°495/92.

Art. 4 VEICOLI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE

Nelle ZTL e nell'AP possono essere autorizzati a circolare, nel rispetto dei limiti previsti nei precedenti articoli 2 e 3, i seguenti veicoli:

- A. veicoli adibiti a servizi pubblici o di pubblico interesse, per motivi di servizio e di effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni:
 1. veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato;
 2. veicoli di Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, vigilanza notturna;
 3. veicoli addetti ad attività culturali e sociali, servizi di manutenzione stradale,

segnaletica, impianti di illuminazione, solo nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto;

4. veicoli del servizio postale per l'assolvimento dei compiti d'istituto;
5. veicoli operativi delle imprese appaltatrici di pubblici servizi (Napoletanagas, Enel, Telecom, Infostrada, ecc.) nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto;
6. veicoli del trasporto pubblico locale in servizio nelle linee della rete urbana, con sosta previste nelle specifiche fermate del bus;
7. auto di Enti Pubblici (Comune, Provincia, Regione, ASL, ecc.) in servizio ispettivo, di rappresentanza, controllo, assistenza;
8. veicoli operativi dell'ASL;
9. macchine operatrici spazza neve nei casi di intervento;
10. veicoli blindati portavalori, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto;
11. auto funebri per trasporto feretri presso abitazioni o chiese della zona interessata;
12. servizio stampa (con un massimo di n° 1 contrassegno per organo di informazione).

Per i suddetti veicoli è consentita la circolazione, esclusivamente in situazione di emergenza, in ZTL AP anche fuori dagli orari prescritti negli articoli precedenti.

- B. Velocipedi e veicoli ad emissioni zero, aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi; Per i suddetti veicoli è consentita la circolazione, esclusivamente in situazione di emergenza, in ZTL AP anche fuori dagli orari prescritti negli articoli precedenti.
- C. Veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada; Per i suddetti veicoli è consentita la circolazione in ZTL e AP anche fuori dagli orari prescritti negli articoli precedenti.
- D. In occasione delle riunioni degli organi istituzionali, limitatamente ad un solo veicolo per ognuno, nelle istituite ZTL e AP possono essere, inoltre, autorizzati al transito, a titolo gratuito, i veicoli di proprietà o comunque in uso ai rappresentanti degli Organi di Governo del Comune individuati all'art 36 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (T.U.E.L.), al Difensore Civico (art. 11 D. Lgs. 267/2000) e ai Dirigenti (artt. 107 – 108 – 109 – 110 e 111 D. Lgs. 267/2000) alle testate giornalistiche e alle emittenti radio e televisive.
- E. Veicoli di proprietà di cittadini residenti nelle vie ricadenti nelle Z.T.L. e nella A.P. e veicoli di proprietà di cittadini residenti nei fabbricati toponomasticamente adiacenti alle Z.T.L. e A.P. ma con almeno un ingresso carrabile all'interno delle medesime aree;
- F. Veicoli di proprietà di cittadini che utilizzano garage o posti auto, ubicati nella zona interessata per il deposito e il prelievo della propria autovettura e veicoli di cittadini proprietari di immobili, non concessi in fitto a terzi o usufrutto, nella zona interessata;
- G. Veicoli di proprietà di operatori economici e/o professionisti con sede della propria attività in ZTL o AP (con un massimo di n.1 contrassegno per attività economica);
- G1. Veicoli a servizio di attività commerciali, artigianali e professionali (minimo cinque attività per categoria per ogni veicolo da utilizzare), Associazioni di Categoria, Ordini Professionali, Società e Pool di Società di cui almeno una avente sede in Z.T.L. o A.P. I

veicoli cui si fa riferimento dovranno essere necessariamente intestati ad uno degli aventi diritto e non superare i nove posti a sedere. Per detti veicoli sarà consentito il transito nelle fasce orarie di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e comunque, in deroga durante l'orario di esercizio delle attività interessate. L'ottenimento del permesso di transito in Z.T.L. e A.P. da parte di ogni eventuale raggruppamento delle attività suddette esclude ciascuna delle medesime attività dalla partecipazione ad ulteriori richieste;

H. Previo pagamento di speciali tariffe previste nell'art.12 del presente regolamento, possono essere autorizzati alla circolazione nella ZTL e nell'AP i veicoli in uso a:

1. Rappresentanti di preziosi;
2. Portavalori e notai;
3. Posta celere;
4. Trasporto medicinali;
5. Servizio alimentare a domicilio;
6. Imprese edili che hanno Concessioni o autorizzazioni per interventi in aree ed edifici ubicati nelle zone interessate;
7. Associazioni culturali, sociali, ambientali, politiche e ricreative con atto costitutivo regolarmente depositato e registrato (con sede nelle strade o piazze in ZTL o AP, con un massimo di un veicolo intestato alla stessa Associazione);
8. in caso di matrimoni, auto degli sposi oltre a n.1 auto di servizio (es. fotografo) e n.1 auto parenti;
9. trasporto merci di attività artigianali o commerciali, vettori, agenti di commercio e fornitori per esigenze legate a rifornimenti o servizi;
10. servizi di pronto intervento abilitati al trasporto di cose (con limite di carico 3,5 t.) appartenenti a ditte che effettuano manutenzione, con sede dell'attività posta al di fuori della ZTL e dell'AP, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio nelle seguenti attività (individuate anche dal relativo codice ISTAT):
 - o installazione e manutenzione impianti idrotermosanitari e di condizionamento (codice ISTAT 4533, 453301, 453302, 29231);
 - o installazione e manutenzione di impianti elettrici (codice ISTAT 453301, 31622, 45310, 31201); , impianti di allarme e antifurto (codice ISTAT 453102, 453402); riparatori impianti frigoriferi (codice ISTAT 29231);
 - o riparazione elettrodomestici (codice ISTAT 29231, 5227201, 2924, 453101); bruciatoristi (codice ISTAT 453301, 2923, 2920, 29212, 453302);
 - o installazione e manutenzione di impianti ascensori e montacarichi (codice ISTAT 29222, 2922); riparatori bilance (codice ISTAT 292422);

I. taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto.

Le aziende di cui al punto H 10, interessate, potranno essere autorizzate per un massimo di n.2 veicoli intestati alla stessa ditta.

Il contrassegno per i veicoli di cui al punto D consentirà la riserva di posti auto in aree patrimoniali in occasione di eventi che comportino attività degli Organi di Governo.

Limitatamente per i veicoli riferiti alle testate giornalistiche e alle emittenti radio e televisive, al fine di non compromettere per qualunque eventualità l'espletamento dell'attività, lo specifico contrassegno restando autorizzativo solo per un veicolo, potrà contenere fino a n°3

(tre) targhe.

Il contrassegno per i veicoli di cui al punto I consentirà il transito nelle istituite Z.T.L. e A.P. senza limiti di orario;

I veicoli descritti nel presente articolo devono comunque attenersi ai sensi di marcia ed alla sosta previsti o stabiliti per le diverse categorie nelle precedenti ordinanze, come indicato in ogni singola Via o Piazza, dalla segnaletica in loco ovvero dalle norme del Codice della Strada rispettando ad ogni modo i divieti esistenti.

Il contrassegno, di cui al successivo art. 6 deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo e va esibito ad ogni richiesta dei pubblici ufficiali incaricati al controllo. Sono altresì concesse, a titolo gratuito e comunque nel rispetto dei disposti del presente Regolamento, le autorizzazioni relative al transito dei veicoli a servizio di attività culturali e sociali autorizzate dall'A.C.

I veicoli descritti nel presente articolo devono comunque attenersi ai sensi di marcia ed alla sosta previsti o stabiliti per le diverse categorie nelle precedenti ordinanze, come indicato, in ogni singola Via o Piazza, dalla segnaletica in loco ovvero dalle norme del Codice della Strada rispettando ad ogni modo i divieti esistenti.

Il contrassegno, di cui al successivo art. 6, deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo e va esibito ad ogni richiesta dei pubblici ufficiali incaricati del controllo.

Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile della procedura per l'accoglimento delle domande e per il rilascio dei contrassegni e pass ZTL e AP è il Dirigente del SETTORE VIII POLIZIA MUNICIPALE, che predisporrà tutti gli atti e le procedure relative al procedimento, nel rispetto della presente disciplina.

Il procedimento di esame, di rilascio e/o di rinnovo del contrassegno, nel rispetto della legge 241/90, non potrà avere una durata superiore a giorni trenta, salvo le eventuali interruzioni di termini a norma di Legge.

Art. 6 RILASCIO CONTRASSEGNO E PASS

Il cittadino interessato al rilascio del contrassegno e del pass per il transito in ZTL e in AP dovrà inoltrare istanza in carta semplice, sottoscritta alla presenza di pubblico ufficiale, su modulo predisposto dall'ufficio responsabile del procedimento, in cui dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- generalità complete e la qualità del richiedente;
- i dati essenziali del veicolo (marca, tipo, targa);
- il tipo di rapporto giuridico tra soggetto e veicolo (proprietà, locazione ecc.);

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia della patente di guida del richiedente o di altro documento di riconoscimento in corso di validità
- titolo legittimante al rilascio del contrassegno per le categorie di veicoli di cui al precedente art.4:
 - lett.A per A 3 copia ordinanza e elenco dei veicoli da utilizzare, per A 12 attestazione dell'organo di informazione
 - lett.B certificato di conformità di eventuale ciclomotore ad emissione zero

- lett.D autocertificazione relativa alla residenza in ZTL e/o AP
- lett.E lett. E autocertificazione relativa alla residenza e copia contratto di locazione, con ultima ricevuta di pagamento del relativo canone, o del titolo di proprietà del garage o posto auto in uso, oltre alla planimetria in scala dell'area garage e/o posto auto con dichiarazione annessa dell'amministratore condominiale o, in assenza, del proprietario sul numero dei posti auto disponibili riconosciuti
- lett.F lett. F certificato della C.C.I.A.A. e/o copia autorizzazione amministrativa o dichiarazione di inizio di attività. Per i professionisti autocertificazione dell'esercizio dell'attività nella zona interessata.
- lett.G certificato C.C.I.A.A. con riporto espresso dei codice ISTAT di attività, la dichiarazione dell'attività economica servita e il periodo di servizio, oltre ad ogni altra espressa documentazione che dimostri la titolarità del diritto di transito (compreso la ricevuta di pagamento della tariffa prevista).

L'Ufficio responsabile del procedimento potrà disciplinare la tipologia di ulteriore documentazione necessaria, predisponendo un apposito dispositivo, e potrà effettuare in qualsiasi momento la verifica delle autocertificazioni depositate dagli interessati.

Nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 5 il contrassegno e il pass, che sono legati al veicolo per il quale è richiesto, devono essere consegnati solo all'intestatario richiedente, che firma per ricevuta e si impegna ad utilizzare il contrassegno ed il pass nel rispetto della Legge, della presente Disciplina e di ogni altro atto emesso dall'Amministrazione di Caserta inteso a disciplinare la viabilità in ZTL e in AP.

Non è ammessa alcuna forma di delega per il deposito dell'istanza e il ritiro del contrassegno e del pass.

Il contrassegno ed il pass, rilasciati per le categorie dei veicoli di cui all'art. 4 lett. A, B, D, E, F, G e H, hanno di norma validità annuale, con scadenza al 31/12 di ogni anno, salvo limitazioni provenienti dalla documentazione allegata all'istanza, e vengono rilasciati dal 01/01 al 31/03 di ogni anno.

Il contrassegno ed il pass, rilasciati per le categorie dei veicoli di cui all'art. 4 lett. H, possono avere validità:

- n. 1 giorno
- n. 1 settimana
- n. 1 mese
- n. 3 mesi
- n. 6 mesi
- n. 1 anno

Il rilascio del contrassegno e del pass per tutte le categorie di veicoli previste dal precedente art.4 è condizionato dal pagamento delle spese di istruttoria pratica definite dalla Giunta Comunale. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino a nuova disposizione della Giunta Comunale vengono determinati per il rilascio dei contrassegni/pass i seguenti importi:

- ❖ veicoli ex art. 4 lett. E € 10.33
- ❖ veicoli ex art. 4 lett. F € 25.82
- ❖ Veicoli ex art. 4 lett. G € 25.82

Il richiedente corrisponderà l'importo relativo alle spese di istruttoria del contrassegno presso l'Ufficio Cassa del Comando di polizia municipale o attraverso versamento sul conto corrente postale intestato a Comando Polizia Municipale di Caserta — Proventi vari, anche per i casi

previsti dai seguenti artt. 7 e 8 della presente Disciplina.

Art. 7 RINNOVO CONTRASSEGNO E PASS

Per il rinnovo del contrassegno e del pass scaduto il richiedente deve presentare, con propria firma, apposita domanda di RINNOVO del contrassegno e del pass, secondo le stesse procedure previste per il rilascio di cui al precedente art. 6.

Il richiedente deve confermare, con propria dichiarazione di cui si assume la piena responsabilità, il possesso dei requisiti per ottenere il rinnovo del contrassegno e del pass ovvero presentare opportuna nuova documentazione per le eventuali variazioni.

Il contrassegno e il pass rinnovati devono essere consegnati solo all'intestatario richiedente secondo quanto previsto dal precedente art. 6.

Il mancato rinnovo del contrassegno e del pass scaduto comporta la perdita del diritto di transito e/o sosta, e, se ugualmente esibita, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada e dal presente atto.

Art. 8 VARIAZIONI

In caso di sostituzione del veicolo con nuovo veicolo (sempre di proprietà del richiedente), o variazione della targa, il rilascio di variazione di contrassegno e del pass può avvenire previa obbligatoria restituzione del contrassegno relativo al precedente veicolo e presentazione della carta di circolazione aggiornata, allegata alla istanza del richiedente per la variazione avvenuta.

La variazione del contrassegno e del pass (aggiornamento) rispetta l'identico iter previsto per il rilascio e/o il rinnovo degli stessi.

In attesa dell'aggiornamento della carta di circolazione, può essere rilasciato un contrassegno e un pass temporaneo (validità n.1 settimana, prorogabile per un periodo massimo di 30 giorni) presso l'Ufficio responsabile del procedimento, con riconsegna obbligatoria del precedente contrassegno e presentazione della documentazione attestante le variazioni in corso.

Nel caso di temporanea sostituzione del veicolo, per riparazioni o cause di forza maggiore, può essere rilasciata, su richiesta scritta, presso l'ufficio responsabile del procedimento, un permesso provvisorio (validità massima 1 settimana) previa riconsegna del contrassegno e del pass originari. Tali contrassegno e pass provvisori possono essere rinnovati, in caso del prolungarsi dell'inutilizzo del precedente veicolo, per ulteriori periodi di 1 settimana fino ad un massimo di 1 mese.

Nel caso, invece, di variazioni della residenza, dimora o sede legale all'interno delle aree di ZTL o AP, deve essere inoltrata dal richiedente una comunicazione di variazione di contrassegno e di pass, previa obbligatoria restituzione del contrassegno precedente, presso l'Ufficio responsabile del procedimento (aggiornando la domanda del contrassegno originale).

In caso di smarrimento del contrassegno, il titolare dovrà presentare apposita denuncia al Comando della Polizia Municipale o ad un organo di polizia.

Allegando l'avvenuta denuncia, il richiedente può presentare apposita comunicazione di sostituzione del contrassegno all'Ufficio responsabile del procedimento (aggiornando la domanda del contrassegno originale), per ottenere un nuovo contrassegno, secondo le procedure stabilite dall'art.6 della presente Disciplina.

Art. 9 PRESCRIZIONI SPECIALI PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO VEICOLARE

Il rilascio dei contrassegni e pass sopra descritti, se riferiti a veicoli alimentati a Benzina o a Gasolio, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione, emessa da organismi riconosciuti od officine specializzate, attestante l'aver avuto controllo e la regolarità delle emissioni di scarico in data non anteriore a 60 giorni.

Sono esclusi dalla presentazione della documentazione sulla regolarità dei gas di scarico i veicoli diesel che rispettano le direttive CEE 91/441 e seguenti.

Art. 10 AREE DI SOSTA PER RESIDENTI IN AP

Ai residenti nell'AP e ai medici e veterinari con studi ubicati nell'AP saranno riservate aree di sosta a pagamento su suolo pubblico all'interno delle ZTL, disciplinate da apposita determina dirigenziale da emanarsi nel rispetto della presente Disciplina. Le aree di sosta devono essere individuate per almeno il 60% dei potenziali aventi diritto, a seguito di apposito censimento che sarà effettuato dal Comando di polizia municipale, al quale dovranno essere inviate mensilmente dall'ufficio anagrafe tutte le variazioni certificate nella zona AP.

I residenti in AP interessati all'assegnazione delle aree di sosta a pagamento ad essi riservate durante il periodo di limitazione al traffico veicolare, dovranno produrre istanza all'Ufficio responsabile del procedimento evidenziando il numero di contrassegno e pass di cui sono titolari e versare un importo annuo per veicolo di € 154,8: tale importo viene definito a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino a nuova disposizione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare un adeguato numero di posti auto riservati ai possessori di contrassegni di cui all'art.381 del Regolamento di esecuzione del codice della strada nelle immediate vicinanze della AP e comunque all'interno della ZTL. E' individuata nel perimetro esterno di Piazza Ruggiero l'area di sosta consentita ai veicoli in possesso di contrassegno autorizzativo al transito in A.P.

Art. 11 MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEL PASS

I pass devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo ed accompagnati dal corrispondente contrassegno, da esibirsi a richiesta degli agenti preposti alla sorveglianza.

Nel "pass" da esporre sono riportati:
tipologia della ZTL e/o dell'AP

- numero progressivo relativo all'anno solare del pass
- numero progressivo relativo all'anno solare del contrassegno relativo
- targa del veicolo
- periodo di validità
- data di rilascio
- eventuale zona riservata alla sosta per residenti AP

Il pass è anonimo e non riporta il nome del richiedente il contrassegno.

Il contrassegno, che deve essere esibito su richiesta di pubblici ufficiali addetti al controllo, contiene i seguenti dati:

- numero progressivo relativo all'anno solare del contrassegno

- numero progressivo relativo all'anno solare del pass relativo
- generalità e qualità del titolare del diritto di transito
- targa del veicolo
- periodo di validità
- data di rilascio
- eventuale zona riservata alla sosta per residenti AP
- ubicazione del posto auto di ricovero in ZTL e/o AP

I pass sono così distinti per categoria di veicoli:

- ❖ colore ROSSO veicoli ex art.4 lett. A
- ❖ colore VERDE veicoli ex art.4 lett. D
- ❖ colore BLU veicoli ex art.4 lett. B e lett. E
- ❖ colore ARANCIO veicoli ex art.4 lett. F
- ❖ colore AZZURRO veicoli ex art.4 lett. G
- ❖ colore ROSA veicoli ex art.4 lett. G1
- ❖ colore LILLA veicoli ex art.4 lett. H
- ❖ colore GIALLO veicoli ex art.4 lett. I

In caso di mancata leggibilità del contrassegno e/o del pass, occorre sostituirli inoltrando richiesta all'Ufficio responsabile del procedimento che rilascerà nuovo contrassegno e/o nuovo pass sostitutivo previa riconsegna del precedente contrassegno e/o pass.

E' vietato circolare con copie di permessi anche se a farne uso sia il titolare stesso.

Il possesso di copie di tale tipo di documento equivale al mancato possesso dei medesimi e comporta le conseguenze penali ed amministrative del caso;

Al fine di consentire all'amministrazione competente controlli (anche su campione) circa la veridicità di quanto dichiarato in regime di autocertificazione, i soggetti istanti dovranno sottoscrivere formale impegno a fornire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio, tutti i documenti idonei ad effettuare il controllo medesimo.

Art. 12 CONTRASSEGNI E PASS ONEROSI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9 e 11, del Nuovo Codice della Strada, il costo annuale di tali contrassegni onerosi sarà indicato con specifica delibera della Giunta Comunale od ordinanza del Sindaco per le rispettive competenze.

A far data dall'entrata in vigore della presente Disciplina e fino a nuova disposizione della Giunta Comunale vengono determinate per il rilascio dei contrassegni/pass relativi alle categorie dei veicoli appresso indicate le seguenti tariffe, comprensive delle spese di istruttoria:

- 1) rientranti nel punto h dell'art.4 del presente regolamento:
 - contrassegni con validità 1 giorno € 5,16
 - contrassegni con validità 1 settimana € 18,06
 - contrassegni con validità 1 mese € 51,60
 - contrassegni con validità 3 mesi € 103,20
 - contrassegni con validità 6 mesi € 154,80
 - contrassegni con validità 1 anno € 258,00
- 2) rientranti nel punto l dell'art.4 della presente Disciplina:
 - contrassegni con validità 1 giorno € 2,58
 - contrassegni con validità 1 settimana € 9,04
 - contrassegni con validità 1 mese € 25,82
 - contrassegni con validità 3 mesi € 51,64

- contrassegni con validità 6 mesi € 77,46
- contrassegni con validità 1 anno € 129,11

Non è previsto il rimborso di tutto o parte dell'onere per periodi di contrassegno elo pass non utilizzati.

Il richiedente corrisponderà l'importo del contrassegno oneroso presso l'Ufficio cassa del Comando di polizia municipale o attraverso versamento sul conto corrente postale intestato a Comando Polizia Municipale di Caserta – Proventi vari –

Art. 13 VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLE ZTL E AP

La validità del contrassegno e del pass ZTL e/o AP è direttamente connessa ai possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.

Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi automaticamente la revoca del contrassegno e l'applicazione del codice della strada.

Ogni violazione alle norme contenute nella presente Disciplina comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e la sanzione accessoria dell'annullamento del contrassegno e del relativo pass oltre al mancato rilascio di nuovo contrassegno e/o pass al soggetto trasgressore per almeno un anno.

Per quanto previsto dagli attuali ordinamenti di Legge, al fine dell'adozione di ogni sistema atto a tutelare l'incolumità pubblica e privata. le violazioni al transito all'interno delle istituite Z.T.L. e A.P. dei veicoli non provvisti di autorizzazioni rilasciate secondo le modalità previste dalla presente, sono accertate anche a mezzo di aggiornati sistemi e strumenti di rilevazione automatica delle infrazioni, apposti e utilizzati dalla Polizia Locale secondo le modalità di Legge e su disposizione del Dirigente Responsabile del Comando di Polizia Municipale. Nel caso di mancata esposizione del pass o di esposizione difforme, si procede alla sanzione ai sensi dell'art. 198, 2° comma, del Codice della Strada.

Qualora, successivamente, il trasgressore o l'obbligato in solido esibiscano i predetti documenti, rilasciati in data anteriore alla commessa violazione, da cui risulti che il veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione era regolarmente autorizzato a transitare e/o sostare in ZTL e/o in AP, il trasgressore potrà far ricorso secondo le modalità stabilite dal codice della strada, fermo restando che le eventuali spese di rimozione e custodia del veicolo restano a carico dello stesso trasgressore o dell'obbligato in solido.

I contraffattori del contrassegno o del pass saranno puniti a norma di quanto disposto dal Codice Penale.

In caso di ripetute violazioni (almeno n.2) delle norme previste dalla presente disciplina è facoltà dell'Ufficio responsabile del procedimento procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca del contrassegno e/o del pass.